RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 8 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni. Per quanto riguarda, il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 23 ed 8 di ogni mese. Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Siena o di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli Affari di Firenze, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle accennate province e nelle altre dipendenze rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1950, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari

Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it